



La qualificazione giuridica dell'animale da affezione: fra antropocentrismo e riconoscimento di una soggettività autonoma





Avv. Silvia Pari

L'impianto normativo voluto dall'uomo per sé stesso (→ sistema giuridico) considera l'uomo quale centro della società e referente principale della stessa

[ANTROPOCENTRISMO]

Gli esseri animali hanno da sempre trovato poco spazio per affermare la propria soggettività dal punto di vista giuridico, in quanto considerati da sempre alla stregua di "cose", a completa disposizione del genere umano.

Questo tipico atteggiamento antropocentrico non riguarda soltanto il passato, ma ancora oggi appare il dato fondamentale dei moderni sistemi giuridici



La normativa italiana in tema di animali, pur risultando condizionata da questo atteggiamento di fondo, si caratterizza però per una lenta ma continua evoluzione verso l'affermazione di una visione più attenta ai bisogni degli animali in quanto esseri senzienti (e non più come cose messe a disposizione del genere umano)

Il cammino del diritto italiano in materia di animali inizia con il Codice Zanardelli del 1889 (→ 1° Codice Penale italiano)



Art. 491

“Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda (...). Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all’insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo (...).”



Emerge chiaramente come il problema avvertito non fosse tanto quello di migliorare le condizioni di vita degli animali, quanto quello di non turbare il sentimento medio dell'essere umano.


La norma è stata oggetto di successive revisioni nel corso degli anni ma la “distorsione” di cui si è detto ha trovato (parziale) soluzione soltanto con la [L. n. 189/2004](#) (*«Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»*)



Introduce il principio secondo il quale i reati commessi a danno degli animali [non rientrano nell'ambito dei crimini contro la proprietà o il pubblico costume ma hanno un proprio specifico oggetto → tutela del sentimento PER gli animali](#) (= risente ancora di una visione antropocentrica.....!)

Come risolvere il problema dell'antropocentrismo?

Vi sono giuristi che hanno suggerito di affiancare alla soggettività giuridica umana una soggettività giuridica animale



Inserimento degli animali in Costituzione (→ attualmente gli animali vengono ricompresi, per estensione, nella norma di cui all'art. 9, che, tuttavia, riguarda il paesaggio e la cultura.....)

Qualche segnale positivo dal mondo della Giurisprudenza ...

➤ Tribunale di Varese (2011)

“(...) Deve, oggi, ritenersi che il “sentimento” per gli animali costituisca un “valore” e un “interesse” a copertura costituzionale (...) Nell’attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale (...) cosicchè deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (...)”.

[Il caso riguardava la possibilità che un anziano continuasse a frequentare il proprio cane anche a seguito del ricovero in una struttura sanitaria assistenziale]

➤ Corte di Cassazione Penale (2013)

Riconoscimento di una “(...) sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo (...)”.

[Il caso riguardava un allevatore di cavalli, cui è stata confermata la condanna per maltrattamento]


... ma anche dal mondo della Legge!

- ✧ Nell'estate del 1991 viene approvata la L. n. 281/1991




Legge Quadro «*in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*» (→ stabilisce norme e principi generali che devono essere recepiti dalle singole Regioni)

Sembra cominciare ad affermarsi, accanto alla prospettiva antropocentrica, una nuova visione



Possibilità di tutelare gli animali in quanto tali, senza ancorare obbligatoriamente la loro protezione a una (presunta) offesa del sentimento di compassione degli umani.

La L. n. 281/1991 rappresenta un grande passo avanti nel riconoscimento di uno *status* giuridico agli esseri animali



Basti pensare che, fino a quel momento, i cani rinchiusi nei Canili dovevano essere soppressi dopo 3 (tre) giorni di permanenza o, comunque, ceduti a laboratori di sperimentazione/vivisezione (!)

✧ L. n. 201/2004

(«Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 Novembre 1987»)

Anche se con 17 (!) anni di ritardo, fa ingresso nel nostro ordinamento il principio secondo il quale ***“(...) ogni persona che tenga un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene deve (...) fornirgli cure e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza (...)”***.



Viene, dunque, chiaramente riconosciuta l'importanza degli animali da compagnia e il loro **valore sociale** e ciò in ragione del contributo che questi forniscono alla qualità della vita

Nonostante le riforme legislative di cui sopra e gli approdi giurisprudenziali, gli animali, pur avendo perso (almeno in linea teorica) il connotato prettamente patrimonialistico,, restano a oggi, pur sempre, «res».



Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 22728/2018

- *«**La compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del Codice del Consumo (...)**»;*
- *«Nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, **la denuncia del difetto della cosa venduta** è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 132 del Codice del Consumo (...)*».

IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LESIONE/PERDITA DELL'ANIMALE D'AFFEZIONE

Le domande cui occorre fornire risposta sono le seguenti:


- 1) Che cosa succede se Caio lesiona gravemente/uccide il cane di Tizio?
- 2) Qualora Tizio intenda agire nei confronti di Caio per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della sua azione, di quali “voci” potrà domandare il risarcimento?

Categoria del c.d. DANNO “INTERSPECIFICO” →
insieme dei pregiudizi patiti dal proprietario per la
lesione/uccisione del proprio animale d'affezione

DANNO INTERSPECIFICO =
DANNO PATRIMONIALE +
DANNO NON PATRIMONIALE


(→ COGLIE TUTTI I POSSIBILI
PROFILI DEL PREGIUDIZIO
PATITO DAL PROPRIETARIO)

Sotto il profilo patrimoniale ...



Tizio potrà chiedere a Caio la corresponsione di una somma pari al “valore economico” dell’animale e/o delle spese veterinarie, farmacologiche, etc. sostenute per assisterlo.

Sotto il profilo non patrimoniale



E' possibile riconoscere un risarcimento (quantificabile in via presuntiva/equitativa) per la sofferenza legata alla alterazione/interruzione della dinamica relazione/vincolo affettivo fra cane e padrone?

Sì e No...

Un po' di casi (italiani e non)...

La “apripista” in materia è stata la FRANCIA



I primi casi nei quali si parla di un “*droit à l'affection*”, alla cui lesione viene fatto corrispondere un “*préjudice moral*”, risalgono alla seconda metà del ‘900

- Caso “Rufa/Grimaldi” (1962) → un cane, mentre è a passeggio con la propria padrona, viene aggredito e ucciso da un conspecifico di stazza superiore



Il Tribunale ha condannato il proprietario del cane assalitore al pagamento di 2.000 franchi, di cui 1.400 a titolo di danno patrimoniale (= “valore economico” del cane deceduto) e 600 a titolo di danno morale (= danno affettivo/sofferenza per la perdita del proprio animale d’affezione)

□ Caso “Belougne” (1984) →

Viene sottolineato come l’uccisione di un animale da compagnia possa dare luogo anche a un danno soggettivo di carattere affettivo per il suo padrone, in quanto tale meritevole di risarcimento.



E in ITALIA?

La prima casistica risale alla seconda metà degli anni '90 ed è frammentaria e altalenante.

- Sent. n. 177/1994 (Pretura di Rovereto) → viene condannato un uomo che aveva intenzionalmente investito con l'automobile un cane e che aveva poi impedito alla padrona di soccorrerlo, provocandone il decesso.

“Nell’odierna società (...) i rapporti con gli animali hanno superato la valenza prettamente utilitaristica propria del passato, acquistando una dimensione nuova, (...) di arricchimento della personalità dell’uomo (...). Il nocumento morale per effetto della perdita traumatica dell’animale da compagnia deve quindi essere considerato in questa nuova ottica (...)”

□ Sent. n. 22246/2002 (Tribunale di Roma)

“(...) la relazione affettiva con l’animale può avere rilevanza sul piano della tutela risarcitoria, potendo richiedere che questa si estenda al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della perdita di un affetto che può essere annoverato tra i beni della personalità (...)”.

[Nel caso di specie (morte di un cane a seguito dell’aggressione da parte di altri due) non è stato, tuttavia, riconosciuto alcun risarcimento del danno morale]

□ Sent. n. 1059/2008 (Tribunale di Monza)

“(...) deve ritenersi sussistente, come conseguenza della uccisione del cane, un danno risarcibile a favore del proprietario il quale ha sofferto, oltre al prevedibile e ordinario dolore che può provare un padrone per la morte del proprio cane, un ben più grave turbamento riconducibile (...) alle modalità dell’evento mortale, conseguente ad atti denotati da particolare e ingiustificata violenza (...)”



[Il caso era quello di un cane deceduto in conseguenza di violente percosse inferte da un terzo in presenza del padrone. Al proprietario del cane sono stati riconosciuti € 1.600 di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale]

MA ...

Sezioni Unite Corte di Cassazione (2008)

“(...) non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (...) incidendo la lesione su un rapporto, quello tra uomo e animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale (...)”.

Tale arresto non è bastato a tacitare il dibattito, determinando, piuttosto, un mutamento dei termini in cui la questione viene posta



I Giudici di merito continuano a dividersi circa la risarcibilità ex art. 2059 c.c. del pregiudizio conseguente alla morte o lesione dell'animale:

- Alcuni invocano, in senso contrario, la mancanza della lesione di un diritto inviolabile;
- Altri asseriscono, in senso favorevole, la compromissione di un diritto collocato a presidio del rapporto tra il proprietario e l'animale d'affezione. Il riferimento risiederebbe nell'art. 2 della Costituzione quale clausola aperta a un processo evolutivo e, dunque, idonea a consentire il riconoscimento delle posizioni soggettive via via emergenti nel contesto sociale e ordinamentale

CANILI E RIFUGI: L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA (L.R. n. 27/2000)

La Regione Emilia Romagna recepisce la L. n. 281/1991
«*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*» mediante la L.R. n. 27/2000



Promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio e il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente

RUOLO DEI COMUNI:

- Istituzione e gestione dell'anagrafe canina;
- Istituzione di servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
- **Realizzazione/risanamento delle strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, con spese di gestione delle stesse a proprio carico;**
- Esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- Promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della Legge;
- Assicurare, d'intesa con le Aziende USL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.



La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline pubbliche è assicurata dai Comuni mediante strutture proprie e personale interno oppure dando, con formale convenzione, la gestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro, a cooperative sociali o a privati.

I Comuni, in applicazione dell'art 20, comma 2, della L.R. n. 27/2000, devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti.

L'assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria, così da assicurare la tutela della salute pubblica e del benessere animale.

REQUISITI STRUTTURALI DEI RIFUGI →

- Presenza di un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti a osservazione sanitaria;
- Presenza di un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
- Presenza di un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;
- Ubicazione salubre e protetta;
- Strutture per i servizi di ricezione e igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
- Recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.

Sul tema è, da ultimo, intervenuta la [D.G.R. n. 353/2013](#) →

Allegato A “CRITERI STRUTTURALI E GESTIONALI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI, OASI FELINE E COLONIE FELINE”

Gli ambienti interni ed esterni devono essere progettati e costruiti in modo da **garantire la sicurezza degli animali ospitati, degli operatori, dei volontari e dei visitatori.**

I materiali di costruzione di box, gabbie, recinti e attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenze e tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

I pavimenti devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali e non devono essere sdruciolevoli.

Le strutture devono disporre di aree verdi ed essere dotate di idonea ombreggiatura garantita anche attraverso adeguata alberatura.

Nella gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti devono essere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il benessere degli animali.

[Le strutture di ricovero per cani e gatti già costruite devono adeguare i propri parametri strutturale e gestionale a quelli previsti da tale norma **entro il 31/12/2020**].



I canili devono essere organizzati nei seguenti reparti/strutture:

- Strutture di servizio;
- Strutture sanitarie;
- Reparti di ricovero ordinario (sanitario e permanente);
- Reparto di isolamento;
- Reparto cuccioli;
- Area di rieducazione per cani con aggressività non controllata

In particolare, per quanto riguarda i reparti di ricovero



La custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento **nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale**. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane e un **livello minimo di interazione con i conspecifici e di socializzazione uomo-animale**.

Dimensioni minime dei box non inferiori a 20 mq + 10 mq per ogni cane aggiunto.

E I GATTI...?

Nelle strutture di ricovero possono essere introdotti esclusivamente gatti provenienti dalle seguenti origini:

- Rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline;
- Gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche, che andranno rimessi sul territorio una volta guariti/in condizioni stabili;
- Gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;
- Cucciolate non desiderate in attesa dell'adozione.

Per il resto → I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat (art. 29, comma 1, L.R. n. 27/2000)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

